

LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1999, N. 16

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Ecologia.

(GU n. 050 SERIE SPECIALE N. 3 del 18/12/1999 - BU Lombardia n. 033 S. ORD. N. 2 del 19/08/1999)

Art. 1 - Finalità e oggetto della legge

1 . Ai fini della tutela dell'ambiente ed in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la presente legge:

- a) istituisce l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Lombardia;
- b) disciplina le modalità di coordinamento dell'ARPA con le Aziende sanitarie locali (ASL), al fine di garantire la massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.

2 . Al completamento del riassetto legislativo ai fini della ricomposizione organica in capo alle province delle funzioni in materia ambientale di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni, si provvede con apposita legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 - Istituzione dell'ARPA

1 . È istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Lombardia quale ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile.

2 . L'ARPA opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e svolge attività tecnico-scientifica a favore di regione, province, comuni e comunità montane ed altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale.

3 . L'ARPA fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle ASL per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva, proprie del servizio sanitario regionale, nelle materie individuate e secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 3 - Attività dell'ARPA

1 . L'ARPA esercita le seguenti attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale indicate nell'art. 1 del decreto-legge n. 496/1993, convertito dalla legge n. 61/1994:

- a) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla presente legge;
- b) controllo ambientale e segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;

- c) informazione ambientale;
- d) promozione della ricerca e diffusione delle innovazioni;
- e) promozione dell'educazione e della formazione ambientale;
- f) altre attività connesse alla tutela dell'ambiente.

2 . L'ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi informativi e formativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purchè tali attività non risultino incompatibili, con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla giunta regionale su proposta del presidente dell'Agenzia.

Art. 4 - Attività di supporto tecnico-scientifico

1 . Le attività di supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla presente legge consistono:

- a) nella formulazione alle autorità amministrative competenti di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze e degli agenti inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; l'uso razionale delle risorse naturali e delle fonti di energia; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio, compreso quello geologico, idrogeologico e sismico; gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente e delle aree naturali protette;
- b) nella verifica della congruità e dell'efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale;
- c) nel supporto tecnico alle attività istruttorie e nella verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richieste dalle leggi vigenti in materia ambientale;
- d) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- e) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
- f) nell'assistenza tecnico-scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale ed agricola, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, con particolare attenzione alle implicazioni in termini di costi-benefici;
- g) nel supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative e la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;
- h) nel supporto tecnico-scientifico alle ASL, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 25, nelle attività di prevenzione collettiva e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- i) nel supporto tecnico-scientifico nell'attività di prevenzione e controllo agli enti competenti per gli interventi di protezione civile nelle zone a rischio ambientale.

Art. 5 - Attività concernenti il controllo ambientale

1 . Le attività di controllo ambientale consistono:

- a) nello svolgimento delle attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
- b) nei controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché nell'analisi e nel controllo dei fattori fisici connessi a fenomeni, eventi o situazioni di rischio geologico, idrogeologico e sismico;
- c) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
- d) nei controlli fitosanitari, per quanto concerne gli effetti di inquinamento diffuso derivanti dall'uso di pesticidi;
- e) nella verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati.

Art. 6 - Attività di informazione ambientale

1 . Le attività di informazione ambientale consistono:

- a) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale regionale, anche disaggregata per ambiti territoriali specifici;
- b) nella realizzazione del sistema informativo e di monito- raggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali e il sistema informativo regionale;
- c) nell'acquisizione, elaborazione e diffusione di informazioni e previsioni sullo stato delle variabili meteorologiche e sul loro impatto sull'ambiente e sulle attività agricole, industriali e civili, in coordinamento con gli altri enti ed organismi, competenti in materia, al fine di evitare duplicazioni;
- d) nel raccordo ed interscambio informativo con il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), il Sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA) ed altri sistemi informativi territoriali;
- e) nella elaborazione di dati ed informazioni di interesse ambientale e nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente;
- f) nella redazione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Lombardia;
- g) nella gestione del catasto regionale dei rifiuti.

Art. 7 - Attività di promozione della ricerca e di diffusione delle innovazioni

1 . Le attività di promozione della ricerca e di diffusione delle innovazioni consistono:

- a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- b) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CE di qualità ecologica ed all'attività di "audit" in campo ambientale;
- c) nella promozione dello sviluppo delle produzioni agricole ecocompatibili;

- d) nell'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale.

Art. 8 - Attività di promozione dell'educazione e della formazione ambientale

1 . Le attività di promozione dell'educazione e della formazione ambientale consistono:

- a) nella verifica e promozione di programmi di divulgazione, formazione ed aggiornamento professionale in materia ambientale;
- b) nella promozione degli strumenti di "ecoaudit" ed "ecolabel" e nelle relative attività informative rivolte a cittadini, consumatori e imprese;
- c) nell'elaborazione e diffusione di modelli di comunicazione del rischio alla popolazione in collaborazione con gli organi competenti;
- d) nella definizione, gestione e valutazione di progetti territoriali di educazione ambientale, in collaborazione con gli enti locali, i provveditorati agli studi, le università ed altri soggetti operanti in materia.

Art. 9 - Altre attività connesse alla tutela dell'ambiente

1 . Le altre attività collegate alle competenze in materia ambientale consistono:

- a) nella cooperazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, l'Agenzia europea dell'ambiente, le altre agenzie regionali per l'ambiente, con particolare riferimento alle tematiche di rilevanza interregionale, ed altri enti, istituzioni ed organizzazioni nazionali ed estere, operanti nel settore, nonché con l'istituto statistico delle comunità europee (Eurostat);
- b) nella progettazione ed elaborazione di iniziative, anche attraverso la proposta di soluzioni a carattere negoziale, per interventi in materia ambientale;
- c) in ogni altra attività connessa alla tutela dell'ambiente.

Art. 10 - Esercizio dell'attività dell'ARPA

1 . Nell'esercizio delle proprie attività l'ARPA può:

- a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento sullo stato dell'ambiente e sui fattori di inquinamento ambientale;
- b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
- c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione degli stessi, sia attraverso l'accesso a banche dati esterne;
- d) favorire l'integrazione ed il coordinamento dei sistemi informativi territoriali, compresi quelli dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e dei catasti ambientali regionali e provinciali;
- e) collaborare alle attività di censimento ambientale effettuate dalle amministrazioni locali;
- f) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
- g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua ed il suolo, alla loro tutela e protezione, nonché rispetto ad ogni possibile forma di degrado;

- h)** compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali;
- i)** sviluppare campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti del pubblico e delle imprese, anche istituendo un centro di documentazione sulle tematiche ambientali aperto al pubblico;
- l)** bandire concorsi pubblici per l'attribuzione di borse di studio o di specializzazione e premi di laurea;
- m)** esercitare ogni altra attività utile per l'esercizio dei propri compiti.

Art. 11 - Organi dell'ARPA

Omissis.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

Omissis.

Art. 13 - Presidente

Omissis.

Art. 14 - Collegio dei revisori

Omissis.

Art. 15 - Il direttore generale

Omissis.

Art. 16 - Struttura organizzativa dell'ARPA

Omissis.

Art. 17 - Programmazione delle attività

1 . L'ARPA svolge la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali.

2 . Il piano pluriennale fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, necessità di risorse, tempi e risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale, che ai dipartimenti.

3 . Il programma di lavoro annuale indica in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati.

4 . Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente ove delegato, determina le priorità strategiche di intervento dell'ARPA.

5 . Sulla base delle priorità di cui al comma 4, il direttore generale predispone il piano pluriennale.

6 . Sulla base delle proposte del comitato provinciale di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 18, il direttore del dipartimento formula la proposta del programma di

lavoro annuale relativa al proprio dipartimento, le modalità di verifica della sua attuazione e il bilancio di previsione annuale. Il direttore generale dell'ARPA predispone il programma di lavoro annuale e il bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte dei singoli dipartimenti e del quadro di riferimento complessivo dato dalla programmazione regionale.

Art. 18 - Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento

Omissis.

Art. 19 - Direttori di settore e direttori di dipartimento

Omissis.

Art. 20 - Trattamento giuridico ed economico del personale

Omissis.

Art. 21 - Soppressione dei PMIP e del CRIAL

1 . Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i PMIP di cui alle leggi regionali 26 ottobre 1981, n. 64 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione" e 30 maggio 1985, n. 67 "Norme per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione".

2 . Le attività dei PMIP non riconducibili alle competenze dell'ARPA sono svolte, dalla data di avvio dell'ARPA, dalle ASL e dalle aziende ospedaliere sulla base delle rispettive competenze.

3 . Con l'entrata in vigore della presente legge è soppresso il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia (CRIAL) di cui alla legge regionale 13 luglio 1984, n. 35 "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento", e le sue funzioni sono attribuite all'ARPA.

Art. 22 - Norme per il trasferimento di personale e dotazioni strumentali e finanziarie all'ARPA

Omissis.

Art. 23 - Contabilità e bilancio

Omissis.

Art. 24 - Fonti di finanziamento

Omissis.

Art. 25 - Coordinamento obbligatorio tra ARPA e ASL

1 . L'ARPA stipula convenzioni con le aziende sanitarie, sulla base di una convenzione tipo definita dalla giunta regionale, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive

competenze e razionalizzare, per evitare duplicazioni, le attività ispettive e di controllo. A tal fine è fatto obbligo all'ARPA e ai dipartimenti di prevenzione delle ASL di istituire adeguate forme di coordinamento a livello regionale, provinciale e territoriale per esercitare in modo integrato le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria e per garantire un completo interscambio dei dati di interesse comune.

2 . Le convenzioni che l'ARPA stipula con le aziende sanitarie ai sensi del comma 1 definiscono l'ente cui spetta la responsabilità primaria del procedimento che si svolge con il concorso dell'altro soggetto, per quanto di propria competenza.

3 . Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le strutture periferiche dell'ARPA e i dipartimenti di prevenzione delle ASL istituiscono sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.

4 . È fatto obbligo all'ARPA e ai dipartimenti di prevenzione delle ASL di attivare degli sportelli unici diffusi sul territorio che si interfaccino con gli utenti in modo integrato in relazione a tutti i procedimenti relativi all'ambiente, alla salute e alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione collettiva; la partecipazione a tali sportelli è aperta agli altri soggetti pubblici che hanno competenze autorizzative e ispettive in materia ambientale e sanitaria; i soggetti partecipanti agli sportelli unici effettuano ispezioni coordinate presso le imprese e rilasciano verbali unici congiunti a seguito delle visite ispettive che interessano più soggetti.

Art. 26 - *Rapporti con altri soggetti*

1 . Nell'espletamento delle proprie attività l'ARPA coopera mediante accordi, convenzioni, interscambio informativo ed altre forme di rapporto con l'Agenzia nazionale per l'ambiente, l'Agenzia europea dell'ambiente, le altre agenzie regionali per l'ambiente, le Autorità di bacino, le province, i comuni, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'Energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), gli enti istituzionali a livello centrale e locale, aziende ed enti pubblici, università e centri di ricerca, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, associazioni industriali, ed altre associazioni rappresentanti gli interessi diffusi.

2 . La Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 496/1993 convertito dalla legge n. 61/1994, stipula con le province, in relazione alle funzioni loro riconosciute dalla normativa vigente, apposite convenzioni per stabilire le modalità di dipendenza funzionale dei dipartimenti dell'ARPA rispetto alle province stesse.

3 . La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA, acquisendone il parere; sulla base di specifiche convenzioni, l'attività tecnica dell'ARPA può sostituire l'attività istruttoria dell'ente precedente.

4 . Alla Regione, agli enti locali e alle ASL non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.

5 . Tutte le prestazioni erogate dall'ARPA a favore della Regione, degli enti locali e delle ASL, che rientrano tra le attività istituzionali e sistematiche dell'Agenzia, sono fornite obbligatoriamente e a titolo gratuito. L'ARPA può fornire, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, ulteriori prestazioni, a titolo oneroso, nell'ambito delle attività ad essa attribuite dalla presente legge.

Art. 27 - Norma finanziaria

Omissis.

Art. 28 - Dichiarazione di urgenza

Omissis.